

ANCI Lombardia con propria circolare n. 31/11 prende posizione in merito alla circolare ministeriale del 25 marzo in tema di Sportelli Unici per le Attività Produttive esprimendo il proprio avviso in merito alla obbligatorietà del SUAP e formulando - dopo essersi confrontata con Regione e Unioncamere Lombardia - indicazioni operative in attesa di istruzioni e chiarimenti ministeriali.

Approfondimenti:

[Consulta il documento](#)

Circolare ANCI Lombardia 31/11 Prot. 402/2011 del 28 marzo 2011

OGGETTO: Circolare Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2011 in tema di Sportelli Unici per le Attività Produttive

Gentili Amministratori,

il 18 marzo 2011, ANCI segnalava ai Ministeri competenti che l'elevata complessità del processo di riordino del SUAP, anche a fronte di un notevole sforzo organizzativo, tecnologico, di risorse umane e finanziarie messe in campo dai Comuni, evidenziava rilevanti problemi tecnici necessari di un tempestivo intervento.

Il 25 marzo, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico e il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa hanno emanato la circolare allegata alla presente con cui hanno chiarito che per: "... l'esigenza di garantire l'avvio graduale del sistema senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, anche dopo il 29 marzo p.v., occorre chiarire che nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del D.P.R. n. 160 del 2010, ivi compreso il sistema informatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee".

ANCI Lombardia ribadisce la propria convinzione dell'importanza dell'istituto dello SUAP e della sua sollecita attivazione in forma telematica come previsto dalla Legge ma non può sottovalutare le grandi difficoltà che, nella situazione attuale, i Comuni incontrano e quindi offrire ogni disponibilità per concorrere al loro superamento. Non potendo ciò avvenire tramite la formazione di circolari o criteri interpretativi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, esulando ciò dalle proprie competenze, si ritiene opportuno, nelle more di auspicati chiarimenti a livello ministeriale, indicare di seguito le applicazioni operative dei criteri contenuti nella Circolare Ministeriale richiamata che sono stati oggetto di confronto anche con Regione e Unioncamere Lombardia.

1. L'obbligo di costituzione del SUAP rimane del tutto inalterato. Indipendentemente dal momento in cui sarà operativa la modalità di ricevimento telematico delle pratiche, i Comuni debbono istituire formalmente il SUAP, nominare il responsabile e garantire comunque un unico ed esclusivo soggetto abilitato a ricevere le pratiche, ad esaminarle ed a comunicare con i richiedenti.

Indipendentemente dalla struttura organizzativa interna, quindi, tutte le pratiche in entrata debbono passare dal SUAP (comunale, associato o delegato alle CCIAA), a cui resta la competenza dell'inoltro agli altri enti interessati (ASL, ARPA, ecc.). Tutte le comunicazioni al cittadino relative alle istanze presentate debbono essere effettuate dal SUAP.

2. Laddove l'unico elemento mancante per l'attivazione del servizio telematico fosse il meccanismo di pagamento informatizzato, si può comunque procedere all'attivazione del servizio facendo inserire tra gli allegati le ricevute di pagamento scannerizzate in formato pdf.

3. Per i Comuni che hanno delegato le Camere di Commercio e che sul portale www.impresainungiorno.gov.it risultano appunto aver delegato le Camere, la procedura è telematica, compresa l'acquisizione delle ricevute di pagamento scannerizzate in formato pdf. Le CCIAA non provvederanno al ricevimento delle pratiche non trasmesse via PEC. Si ricorda che la CCIAA non surroga alcuna funzione propria del Comune e che il responsabile del SUAP, se non individuato, resta il Segretario Comunale.

4. I Comuni che non hanno accreditato il SUAP né in forma autonoma (o associata), né attraverso delega alle CCIAA dovranno comunque garantire il ricevimento delle eventuali istanze in formato

cartaceo. Per delegare la Camera di commercio è sufficiente la comunicazione esplicita della PEC e del nominativo del responsabile comunale.

5. E' opportuno che i Comuni si attivino per dare la massima pubblicità, tramite comunicazioni alle associazioni di categoria, tramite il proprio sito internet ed, eventualmente, la stampa locale, alle modalità di servizio che hanno attivato, invitando gli operatori ad utilizzare, ove esiste la possibilità, la procedura telematica e non quella cartacea.

Cordiali saluti.

**Il Coordinatore dei Dipartimenti
(Rinaldo Mario Redaelli)**

**Il Presidente Dipartimento:
Commercio
– Attività Produttive– Semplificazione
(Avv. Pasquale De Sena)**